

Protocollo d'intesa tra Procura della Repubblica di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Protocollo di Intesa in materia di negoziazione assistita di famiglia di concerto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

-Ritenuto opportuno adottare delle linee guide comuni in materia di negoziazione assistita ai sensi D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (art. 6).

PREMESSO

-che l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita dai coniugi, dalle coppie unite civilmente e dai genitori per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, con la necessaria assistenza di almeno un Avvocato per parte, realizza "una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b della L. 01.12.1970 n. 898 e successive modificazioni), di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio" (cfr. art. 6 c.1 D.L. 132/2014 convertito dalla L. 10 novembre 2014 n. 162), di scioglimento delle unioni civili ai sensi dell'art. 1, co. 2 L.76/2016, nonché *"per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni"* (art. 1 comma 35 L. 206/2021);

-che l'accordo raggiunto dai coniugi, dalle coppie unite civilmente e dai genitori per l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso, per il rilascio del "nulla osta" o dell'autorizzazione", al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente;

-che per la separazione personale, il Tribunale competente è quello del Circondario in cui i coniugi hanno avuto l'ultima residenza in comune;

-che per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, il Tribunale competente è quello del circondario in cui almeno uno dei due coniugi ha la residenza;

-che per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, il Tribunale competente è quello del circondario ove i figli hanno la residenza;

tanto premesso, viene siglato il seguente Protocollo di Intesa, tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

LUOGO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'ACCORDO

L'originale dell'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere depositato oppure trasmesso a mezzo pec, unitamente alla documentazione successivamente indicata, da almeno uno degli Avvocati che ha sottoscritto l'atto o da un suo delegato, alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo stesso.

La Segreteria annota l'avvenuta ricezione o la data di presentazione su registro dedicato, in ordine progressivo di ricezione o presentazione, quindi sottopone gli atti al Procuratore della Repubblica o al Magistrato delegato per la loro valutazione.

RILASCIO DEL PROVVEDIMENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Il Procuratore della Repubblica, salvi i casi di assenza o di impedimento, provvede a rilasciare il nulla osta ovvero l'autorizzazione, a seconda dei casi, di regola entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione dell'accordo.

La Segreteria provvede a comunicare, a mezzo pec, all'Avvocato che ha trasmesso l'accordo eventuali ritardi e/o eventuali provvedimenti interlocutori.

L'originale dell'accordo, munito del provvedimento del Procuratore della Repubblica, viene consegnato o trasmesso a mezzo pec dalla segreteria all'Avvocato onerato.

Il termine di dieci giorni per la trasmissione della convenzione e dell'accordo di negoziazione assistita all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio e/o unione civile è stato iscritto o trascritto decorre dalla data di consegna, a mani, o dalla data della trasmissione a mezzo pec, degli atti unitamente al provvedimento del P.M. (termine previsto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162).

REQUISITI NECESSARI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1. L'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita deve essere concluso tra i coniugi necessariamente, assistiti ognuno da uno o più Avvocati, i quali non possono essere partecipi di una stessa società di Avvocati o di una associazione professionale, ovvero esercitare negli stessi locali e collaborare professionalmente in maniera non occasionale.

2. Allo scopo di consentire all'ufficio l'immediata verifica della sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Roma e, quindi, del Procuratore della Repubblica adito, le parti devono indicare espressamente e documentare:

- in caso di separazione, l'ultima residenza coniugale;
- in caso di divorzio, la loro attuale residenza ovvero quella di almeno uno dei coniugi;
- in caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, la residenza del beneficiario dell'obbligazione o di una sola delle parti;
- in caso di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la residenza dei figli.

3. A norma dell'art. 6 comma 3 D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, nella convenzione deve darsi espressamente atto che gli Avvocati:

- hanno tentato di conciliare le parti;
- hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare;
- in caso di presenza di figli minori, hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

4. A norma del combinato disposto dell'art. 6, comma 3 ultima parte, e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, l'accordo che compone la controversia:

- deve essere datato (si precisa che la data non può recare cancellature e interlineazioni che non siano espressamente approvate dalle parti con sottoscrizione autenticata dai rispettivi Avvocati);
- deve essere sottoscritto dalle parti e dagli Avvocati che le assistono;
- deve recare la certificazione a cura degli Avvocati:
 - o della autografia delle firme delle parti;
 - o della conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico.

5. Allo scopo di consentire al Procuratore della Repubblica la valutazione in ordine alla rispondenza dell'accordo all'interesse dei figli nei casi in cui ciò sia previsto, l'accordo deve comunque contenere:

- l'indicazione dell'ammontare del contributo al mantenimento del/i figlio/i che il genitore non collocatario è obbligato a versare; l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, ove pure in via meramente edittale ed al solo fine di parametrare la congruità della relativa quantificazione, anche nei casi di collocamento con tempi paritetici o alternato e, inoltre, nei casi in cui si convenga quale regola generale l'impegno di ognuno di provvedere a qualsiasi spesa ordinaria e straordinaria necessaria, secondo modalità condivise;

- l'indicazione della periodicità degli incontri con il genitore non convivente; onde prevenire contenziosi successivi in fase di esecuzione, l'indicazione in parola dovrà essere contenuta, seppure

in via residuale ed in presenza di minori infrasedicenni, anche nei casi in cui si convenga quale regola generale quella dei c.d. incontri liberi.

6. Nei casi in cui l'accordo sia finalizzato alla soluzione consensuale della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio, allo scopo di consentire la verifica della sussistenza della condizione di cui all'art. 3 comma I n. 2) lett. B) della L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, le parti devono dichiarare espressamente nell'accordo e documentare, con le modalità di seguito precisate, che la separazione si sia protratta ininterrottamente da:

- almeno dodici mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione giudiziale;

ovvero

- almeno sei mesi dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale;

ovvero

- almeno sei mesi dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da Avvocati;

ovvero

- almeno sei mesi dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL' ACCORDO AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero maggiorenni economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della sua sottoscrizione.

TERMINE PER LA TRASMISSIONE DELL'ACCORDO ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

L'Avvocato di una delle parti è obbligato a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, entro il termine di dieci giorni -come previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162- decorrenti dalla data di ritiro dell'atto o dalla ricezione della pec trasmessagli dalla Segreteria dell'Ufficio Affari Civili della Procura della Repubblica,} copia conforme dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle certificazioni di cui all'art. 5 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11. 2014 n. 162.

Tale obbligo non trova applicazione in relazione agli accordi aventi ad oggetto la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio e la determinazione dell'assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio economicamente non autosufficiente o degli alimenti o la modifica di tali determinazioni, non dovendosi procedere ad alcuna annotazione nei registri dello Stato Civile.

REQUISITI FORMALI PER LA SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DELL' ACCORDO NEI REGISTRI IMMOBILIARI

Si rammenta che, a norma del combinato disposto dell'art. 6 comma 3 e dell'art. 5 comma 3 del D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162, qualora l'accordo contempli anche la conclusione di uno dei contratti o il compimento di uno degli atti soggetti a trascrizione (ad esempio trasferimento della proprietà di beni immobili), per procedere alla trascrizione dell'accordo la sottoscrizione del relativo processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

TRASMISSIONE DELL'ACCORDO AL COA

I difensori delle parti, o anche uno solo di essi, devono trasmettere, ai fini dell'archiviazione, l'accordo negoziale al COA del luogo dove detto accordo è stato raggiunto -ovvero al Consiglio dell'Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati, mediante deposito sulla piattaforma del Consiglio Nazionale Forense.

RIFIUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Quando il Procuratore ritiene che l'accordo non corrisponda all'interesse dei figli lo trasmette, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ACCORDO

ALLO SCOPO DI FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA E CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEI TEMPI DELLA PROCEDURA, PUR PERSEGUENDO L'INTENTO DI DIVULGARE IL RIMEDIO OFFERTO DALLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE, SEMPLIFICANDONE L'EFFICIENZA, LA RAPIDITÀ E MANTENENDO IL RUOLO CENTRALE SVOLTO DALL'AVVOCATO, ALL'ACCORDO DEVE ESSERE ALLEGATA LA SCHEDE DI SINTESI DI CUI ALL'ALLEGATO 1) DEBITAMENTE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI.

Inoltre deve essere presentata la seguente documentazione:

A) nel caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).

Modifica delle condizioni di separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza).
4. copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
ovvero
copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
ovvero
copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

Cessazione degli effetti civili, scioglimento del matrimonio e delle unioni civili:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;

4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa;
ovvero
copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato;
ovvero
copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
ovvero
copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162

Modifica relativa alle condizioni di divorzio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato;
ovvero
copia conforme all'originale dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
ovvero
copia integrale dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162.

B) nel caso di presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104 ovvero maggiorenni economicamente non autosufficienti

Separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto per riassunto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non aver percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne/i o portatore/i di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104.
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Modifica delle condizioni di separazione personale:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi (certificato storico se i coniugi non hanno più la stessa residenza);
4. copia autentica del verbale di separazione personale con decreto di omologa;
ovvero

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

ovvero

copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

ovvero

copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o a taluna di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio/i maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104.
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
4. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
5. copia autentica del verbale di comparizione presidenziale o in camera di consiglio in sede di separazione personale;
6. copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa

ovvero

copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato

ovvero

copia integrale dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'ufficiale dello stato civile ex art. 12 D.L. 12. 9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

ovvero

copia conforme all'originale dell'accordo di separazione raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;

7. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
8. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52/1992 n. 104;
9. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Modifica relativa alle condizioni di divorzio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. certificato di stato di famiglia di entrambi i coniugi;
3. certificato di residenza di entrambi i coniugi;
4. copia autentica della sentenza di divorzio con attestazione del passaggio in giudicato ovvero copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 12.9.2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
5. dichiarazione dei redditi dei coniugi relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap

del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
7. Dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti.

Regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto di nascita dei figli;
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
4. certificato di residenza di entrambi i genitori;
5. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
6. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
7. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti

Modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio:

1. accordo raggiunto in sede di convenzione di negoziazione assistita;
2. estratto di nascita dei figli; (???)
3. certificato di stato di famiglia di entrambi i genitori;
4. certificato di residenza di entrambi i genitori;
5. copia autentica del decreto con il quale le condizioni di affidamento e mantenimento dei figli sono state regolamentate dal Tribunale
ovvero
copia conforme all'originale del precedente accordo relativo alle condizioni di affidamento e mantenimento dei figli raggiunto in sede di negoziazione assistita ex art. 6 D.L. 132/2014 n. 132 convertito dalla L. 10.11.2014 n. 162;
6. dichiarazione dei redditi dei genitori relative alle ultime tre annualità oppure, sempre in relazione alle 3 ultime annualità o ad una di esse, eventuale autocertificazione di non avere percepito redditi di qualsiasi natura soggetti ad imposizione fiscale;
7. certificazione attestante l'eventuale stato di incapacità e/o la condizione di portatore di handicap del figlio maggiorenne portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 52 1992 n. 104;
8. dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000 circa la presenza di figli maggiorenni e autosufficienti

**PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA NEL SITO INTERNET DELLA PROCURA
DELLA REPUBBLICA DI ROMA**

Si dispone che il presente provvedimento sia pubblicato unitamente alla scheda di sintesi indicata come allegato 1) sul sito intranet della Procura della Repubblica di Roma, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Roma e comunicato agli iscritti.

Roma, 28 settembre 2022

Il Procuratore della Repubblica di Roma

Francesco Lo Voi

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Antonino Galletti

SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162

TRA

Avvocato..... C.F.....
PEC.....

E

Avvocato..... C.F.....
PEC.....

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione.
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- scioglimento del matrimonio
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.
- senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.
- con patti trasferimento patrimoniale
- senza patti di trasferimento patrimoniale

Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Roma in data
dall'avv.